

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riforma dell'ordinamento giudiziario. C. 4636- <i>bis</i> -B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	4
Sull'ordine dei lavori	10
<i>ERRATA CORRIGE</i>	11

SEDE REFERENTE

Lunedì 15 novembre 2004. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. — Interviene il Ministro della giustizia Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 13.

Riforma dell'ordinamento giudiziario. C. 4636-*bis*-B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che nella seduta odierna, come stabilito a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, di venerdì 12 novembre, la Commissione inizierà l'esame del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario trasmesso dal Senato, con lo svolgimento della relazione introduttiva da parte del relatore e con gli eventuali interventi di coloro che ne faranno richiesta.

Ricorda altresì che nella medesima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, in considerazione della circostanza che il provvedimento è inserito nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 22 novembre prossimo, è stato inoltre stabilito che l'esame preliminare proseguirà oggi, al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, e domani, nel corso delle sedute convocate prima e dopo i lavori antimeridiani dell'Assemblea. L'esame preliminare si concluderà nel corso della seduta convocata domani al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea. Gli emendamenti, il cui termine di presentazione è stato fissato alle ore 10 di mercoledì 17, saranno esaminati nel corso delle sedute convocate per mercoledì e giovedì. Quale entro la giornata di giovedì 18 novembre non sarà concluso l'esame del provvedimento, i lavori della Commissione proseguiranno anche nelle giornate di venerdì e sabato per poter concludere l'esame del testo comunque entro 48 ore prima dall'inizio dell'esame in Assemblea.

Francesco BONITO (DS-U) rileva che il calendario dei lavori predisposto dall'Ufficio di presidenza per l'esame in Commissione della riforma dell'ordinamento

giudiziario potrebbe essere in contrasto con il calendario dell'Assemblea. Ad esempio, oggi è prevista la prosecuzione notturna dei lavori dell'Assemblea.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, osserva che i lavori in Commissione sono stati organizzati tenendo conto della programmazione dell'Assemblea. Per quanto riguarda la seduta della Commissione prevista oggi al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, rileva che, nel calendario dell'Assemblea, la seduta notturna è prevista come mera eventualità. Ciò significa che, come è sempre avvenuto, i lavori della Commissione proseguiranno al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea nella sola eventualità che non si svolgerà la seduta notturna dell'Assemblea.

Nitto Francesco PALMA (FI), *relatore*, preliminarmente osserva che le modifiche apportate dal Senato sono in massima parte conseguenti all'approvazione di un maxi-emendamento del governo, con il quale sono state recepite le istanze del gruppo UDC, condivise peraltro dall'Associazione Nazionale Magistrati, e alcune delle richieste avanzate proprio dall'Associazione Nazionale Magistrati, come, ad esempio, quelle relative alla disposizione transitoria che, secondo la magistratura associata, avrebbe ingiustificatamente privilegiato nel ricollocamento in ruolo coloro che abbiano svolto per almeno tre anni le funzioni di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ovvero di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero. Inoltre al Senato è stato approvato un emendamento dell'opposizione, presentato dal senatore Fassone, con cui viene disciplinata la pubblicità degli incarichi extragiudiziali dei magistrati.

Quanto all'esame delle singole modifiche apportate al testo licenziato in prima lettura dalla Camera dei deputati, osserva che il disegno di legge del Governo di riforma dell'ordinamento giudiziario fu presentato al Senato in prima lettura il 29 marzo 2002 ed approvato il 21 gennaio

2004. In prima lettura, la Camera dei deputati lo ha approvato il 30 giugno 2004. Trasmesso all'altro ramo del Parlamento, è stato approvato 10 novembre 2004.

Il testo all'esame della Commissione Giustizia si compone di 2 articoli. L'articolo 1, avente ad oggetto il contenuto della delega, è rimasto invariato rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera, salvo che per un mero coordinamento formale conseguente alle modifiche apportate all'articolo 2. Alcune e limitate modifiche sono state previste per l'articolo 2. Questo provvede ad individuare i relativi principi e criteri direttivi, intervenendo su diversi aspetti della vigente normativa ed apportando profonde modifiche in relazione all'accesso in magistratura, all'articolazione e distinzione delle funzioni in requirenti e giudicanti, al tirocinio e alla formazione dei magistrati, alle sanzioni disciplinari e alla cause di incompatibilità, alla riorganizzazione dell'ufficio del pubblico Ministero.

Considerato che la Camera esamina in seconda lettura il provvedimento, si procederà alla illustrazione del contenuto delle sole modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato al disegno di legge licenziato in prima lettura dalla Camera dei deputati. In primo luogo, viene modificata la disciplina, di cui al comma 1, lettera c), della prova di idoneità psico-attitudinale che gli aspiranti uditori sono chiamati a sostenere nell'ambito delle prove orali del concorso per l'accesso alla magistratura: tale prova consiste ora in un colloquio (anziché in un test) di idoneità all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni che il candidato intende successivamente svolgere e che, a tal fine, ha indicato nella domanda di ammissione al concorso.

Inoltre, si specifica, al comma 1, lettera f) numero 5, che le prove scritte dei concorsi per esami disciplinati dal disegno di legge (concorso per l'accesso alla magistratura, concorso per il conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado o di legittimità) consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici

implicanti (alternativamente o congiuntamente) la risoluzione di questioni probatorie, istruttorie e cautelari relative alle funzioni – giudicanti o requirenti – cui si intende accedere (il testo licenziato dalla Camera si limitava, invece, a prevedere la redazione di più provvedimenti attinenti alle funzioni richieste).

Viene poi ridotto l'ambito di applicazione della limitazione e del meccanismo previsti al comma 1, lettera *g*), numero 17, in virtù dei quali le funzioni semidirettive e direttive giudicanti e requirenti di primo grado, primo grado elevato e secondo grado possono essere conferite esclusivamente a magistrati che abbiano, al momento del conferimento, ancora quattro anni di servizio prima del compimento del settantesimo anno di età (data di ordinario collocamento a riposo), che abbiano frequentato con esito positivo il relativo corso presso la Scuola superiore della magistratura e che abbiano superato il concorso per titoli di cui al comma 1, lettera *f*), numero 4: in particolare si dispone che tali modalità non si applichino per il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti e requirenti di primo e secondo grado (in conseguenza di tale novella modificata di coordinamento sono state apportate anche al comma 11).

Rispetto al testo approvato dalla Camera sulla copertura dei posti che ogni anno che si rendono vacanti (a seguito di domande di tramutamento di funzione) nelle funzioni giudicante e requirente di secondo grado, sono state apportate modifiche relative alle quote riservate ai magistrati che abbiano superato un concorso per titoli ed esami o solamente per titoli. L'emendamento del Governo approvato dall'Assemblea del Senato ha modificato le aliquote riducendo dal 40 al 30 per cento quella riservata ai magistrati con otto anni di anzianità complessiva che svolgano la medesima funzione in primo grado, qualora abbiano superato un concorso per titoli ed esami scritti ed orali e frequentato un apposito corso presso la Scuola superiore. Conseguentemente è passata dal 60 al 70 per cento la quota riservata ai magistrati con tredici anni complessivi di

anzianità che svolgano la stessa funzione in primo grado, previo superamento di un concorso per soli titoli e frequenza dell'apposito corso presso la Scuola superiore.

Un analogo intervento modificativo concerne le modalità di copertura dei posti che annualmente si rendano vacanti nelle funzioni giudicante e requirente di legittimità: a seguito dell'approvazione dell'emendamento governativo la copertura di tali posti avviene secondo le seguenti modalità: per il settanta per cento (anziché per il sessanta per cento) da magistrati che esercitino da almeno tre anni le medesime funzioni in secondo grado, che abbiano frequentato l'apposito corso presso la Scuola superiore e che abbiano superato un concorso per soli titoli; per il trenta per cento (anziché per il quaranta per cento) da magistrati che esercitino le medesime funzioni (non rileva se in primo o secondo grado) e che abbiano una anzianità complessiva di diciotto anni ovvero che, pur avendo una anzianità complessiva inferiore, esercitino da almeno tre anni le medesime funzioni in secondo grado: per entrambe le categorie sono richiesti la frequentazione dell'apposito corso presso la Scuola superiore ed il superamento di un concorso per titoli ed esami scritti ed orali.

Viene parzialmente modificata la disciplina del procedimento diretto al conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi: si prevede, in particolare, che l'acquisizione del parere del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, da parte del Consiglio Superiore delle Magistrature, sia limitata alla ipotesi di attribuzione di incarichi direttivi di secondo grado; l'acquisizione di tale parere, inoltre, non è più necessaria per l'assegnazione di incarichi semidirettivi.

Sempre in relazione alle modalità di conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, nel testo approvato dalla Camera (comma 1, lettera *m*), numero 11) si attribuiva valenza di titolo preferenziale, tra l'altro, alla circostanza di aver ricoperto gli incarichi di capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione

del Ministro (gabinetto, ufficio legislativo, segreteria, eccetera), nonché di capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero: tali riferimenti sono soppressi nel testo approvato dal Senato, in virtù del quale costituisce titolo preferenziale soltanto il progresso esercizio, da parte del candidato, di funzioni direttive o semidirettive.

Viene poi esclusa la applicabilità del limite temporale di dieci anni di permanenza presso lo stesso ufficio e con il medesimo incarico per i magistrati che esercitano funzioni di legittimità (confronta. comma 1, lettera *r*) in cui si prevede, in talune ipotesi, una possibilità di proroga di tale termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio Superiore delle Magistratura).

Si provvede ad articolare differenzialmente il tirocinio degli uditori giudiziari (confronta. comma 2, lettera *d*), prevedendo che esso si svolga per sei mesi presso la Scuola superiore della magistratura e per diciotto mesi presso gli uffici giudiziari: tale periodo, in particolare, deve essere così ripartito: 7 mesi presso un collegio giudicante, 3 mesi in un ufficio requirente, 8 mesi in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione (nel testo approvato dalla Camera si prevedeva, invece, che i 18 mesi si svolgessero per metà presso un collegio giudicante e per la restante metà presso un ufficio analogo a quello di destinazione).

Altra modifica, in questo caso si tratta di una correzione al testo approvato dalla Camera, riguarda l'eliminazione della possibilità di proporre reclamo innanzi al Consiglio Superiore delle Magistratura avverso le delibere adottate dai consigli giudiziari in sede di emanazione del parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici.

Venendo incontro alle istanze provenienti dall'Associazione Nazionale Magistrati, si è intervenuto anche sulle norme relative al procedimento diretto alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, riducendo da due anni ad un anno il termine entro cui deve essere promossa l'azione disciplinare: tale termine decorre dalla

notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari, di denuncia circostanziata, ovvero di segnalazione del Ministro. Si è prevista anche: la riduzione da due anni ad un anno del termine per la richiesta del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore delle Magistratura, da parte del Procuratore generale presso la cassazione o di un suo sostituto (soggetti che nell'ambito del procedimento disciplinare svolgono le funzioni di p.m). Tale termine decorre dall'inizio del procedimento disciplinare; la riduzione da due anni ad un anno del termine per la pronuncia della sezione disciplinare; tale termine decorre dalla richiesta del decreto di fissazione della discussione orale. Si ricorda che il mancato rispetto dei termini di cui ai due precedenti punti comporta l'estinzione del procedimento disciplinare (a meno che l'incolpato non si opponga).

Sempre in materia disciplinare, si prevede la limitazione del potere del Ministro della giustizia di proporre opposizione avverso la richiesta motivata di declaratoria di non luogo a procedere effettuata dal Procuratore generale, alle sole ipotesi in cui abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero abbia chiesto l'integrazione della contestazione (abbia cioè domandato al Procuratore generale l'estensione dell'azione ad altri fatti disciplinarmente rilevanti); si è inteso con tale modifica limitare l'iniziativa del Ministro ai casi in cui egli abbia un ruolo propulsivo nell'ambito del procedimento disciplinare. Per la medesima ragione si prevede, altresì, che la richiesta del Procuratore generale relativa alla declaratoria di non luogo a procedere sia comunicata al Ministro soltanto nelle ipotesi prima illustrate e che soltanto nelle medesime circostanze il Ministro possa chiedere copia degli atti del procedimento, sia avvisato della udienza per la discussione orale e riceva comunicazione dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento Fassone 2.366, avvenuta nel corso della seduta dell'Assemblea del Se-

nato del 10 novembre, è stato introdotto un comma aggiuntivo, il nuovo numero 8, concernente la pubblicità degli incarichi extra-giudiziari dei magistrati ordinari, militari, amministrativi, contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato: in particolare si prevede che semestralmente sia reso noto, mediante pubblicazione sui rispettivi bollettini periodici, l'elenco dei suddetti incarichi, completo delle indicazioni concernenti l'ente conferente, il compenso percepito, la natura e la durata dell'incarico stesso, il numero degli incarichi assolti nell'ultimo triennio dall'interessato.

Sono state modificate alcune disposizioni transitorie concernenti il ricollocamento in ruolo dei magistrati che, alla data di entrata in vigore del primo dei decreti delegati previsti all'articolo 1 del progetto, si trovino fuori ruolo. In particolare è stata soppressa la disposizione che individuava quale titolo preferenziale per il ricollocamento in ruolo nei posti vacanti di consigliere di cassazione o di Procuratore generale, ovvero per l'attribuzione delle funzioni semidirettive di primo e secondo grado, direttive di primo, di secondo grado e di legittimità, l'aver svolto, da parte del magistrato fuori ruolo, per almeno tre anni le funzioni di: capo o vice capo di uno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; capo, vice capo o direttore generale di uno dei dipartimenti del Ministero.

Rileva che nell'ambito del provvedimento sono stati stralciati presso il Senato i commi 9, 10 e 14 dell'articolo 2, aventi ad oggetto il collocamento a riposo dei magistrati. In relazione alla scelta del Senato di operare lo stralcio delle disposizioni volte ad abrogare una norma tanto contestata, al momento della sua introduzione nel 2002, dall'Associazione Nazionale Magistrati – come lo è quella diretta ad attribuire la facoltà di posticipare al settantacinquesimo anno di età il collocamento a riposo dei magistrati – rileva, sottolineando l'assenza di qualsiasi intento polemico da parte sua, che è singolare che l'Associazione Nazionale Magistrati non abbia sollevato alcuna obiezione.

È stata prevista la possibilità che, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, nel corso delle assemblee generali della Corte di cassazione e delle Corti d'appello, possano intervenire, oltre al Primo presidente della cassazione e ai presidenti di corte d'appello (che svolgono la relazione sulla amministrazione della giustizia), anche i rappresentanti degli organi istituzionali, i procuratori generali ed i rappresentanti dell'avvocatura. A tal proposito ricorda che durante l'esame in prima lettura alla Camera l'onorevole Pisapia aveva presentato una proposta emendativa volta a modificare l'attuale disciplina dell'inaugurazione dell'anno giudiziario stabilendo, tra l'altro, che il Primo Presidente della Corte di Cassazione comunicasse al Ministro della giustizia la relazione generale annuale sull'amministrazione della giustizia e che, alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, intervengano anche il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, il Ministro della giustizia e di un componente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono state introdotte, in fine, delle disposizioni transitorie relative alle modalità di elezione dei componenti dell'organo di autogoverno della magistratura amministrativa: conformemente a quanto disposto al comma 19, lettera c), che detta delle regole concernenti l'espressione del voto, il comma 47 stabilisce che, anche in via transitoria, per l'elezione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, ciascun elettore possa votare per un solo componente titolare e per uno supplente, con la conseguenza che i voti eccedenti tale numero siano da considerarsi nulli.

Francesco BONITO (DS-U) riservandosi di intervenire più organicamente nel prosieguo dell'esame, ribadisce la netta contrarietà del suo gruppo al disegno di legge in esame. Soffermandosi sulle modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera e, in particolare, su quella relativa alla previsione del colloquio da sostenere nell'ambito delle prove orali al fine di verificare l'idoneità psico-attitudinale che gli aspiranti uditori giudiziari.

Osserva, a tale proposito, che la modifica introdotta dal Senato, che sostituisce la prova per essere ammessi all'orale con un colloquio, rende meno gravi le perplessità sulla disposizione, ma sicuramente non le elimina.

Anche se migliorato in alcuni punti rispetto al testo approvato dalla Camera, ribadisce la netta contrarietà al meccanismo concorsuale con particolare riferimento alle modalità di avanzamento in carriera. Riconosce tuttavia che alcune delle modifiche del Senato, in particolare la modifica delle aliquote relative alle percentuali di riserva per la copertura dei posti che si rendano vacanti nelle funzioni giudicante e requirente di secondo grado e di legittimità, possono essere considerate favorevolmente.

Ritiene che possa essere espresso un giudizio favorevole relativamente alla eliminazione della disposizione secondo cui non potrebbero essere conferite le funzioni semidirettive a magistrati che abbiano, al momento del conferimento, meno di quattro anni di servizio prima del compimento del settantesimo anno di età (data di ordinario collocamento a riposo).

Ribadisce la netta contrarietà alla previsione del limite temporale di dieci anni di permanenza presso lo stesso ufficio e con il medesimo incarico, pertanto giudica favorevolmente l'esclusione dell'applicabilità di tale limite almeno per i magistrati che esercitano funzioni di legittimità.

Si esprime favorevolmente sulla eliminazione della possibilità di proporre il reclamo innanzi al Consiglio Superiore della Magistratura avverso le delibere adottate dai consigli giudiziari in sede di emanazione del parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici.

Preannuncia la presentazione di emendamenti relativamente al procedimento diretto alla irrogazione delle sanzioni disciplinari pur giudicando favorevolmente la riduzione di termini relativi alla promozione dell'azione disciplinare e alla pronuncia della sezione disciplinare.

Ritiene che vada espresso un parere favorevole sulla disposizione introdotta a seguito dell'approvazione dell'emenda-

mento Fassone concernente la pubblicità degli incarichi extragiudiziari, prevedendosi che semestralmente sia data pubblicità agli stessi incarichi.

Infine esprime perplessità sulla disposizione volta a modificare la disciplina dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, che il Senato ha marginalmente modificato, prevedendo l'intervento dei rappresentanti degli organi istituzionali e dell'avvocatura.

Pier Paolo CENTO (Misto-Verdi-U), riservandosi di intervenire più approfonditamente nel prosieguo dell'esame, si sofferma su un'intervista del sottosegretario per la giustizia, onorevole Vietti, pubblicata oggi dal giornale « La Repubblica », dalla quale si evincerebbe che non ci sarebbe una chiusura preconcepita da parte del Governo ad eventuali modifiche al testo approvato dal Senato. Se l'onorevole Vietti, quale sottosegretario per la giustizia, ha parlato a nome del Governo, si tratta di una questione di estrema rilevanza politica, poiché significherebbe che il Governo ha superato quella posizione di chiusura finora sempre manifestata dal Ministro della giustizia in ordine alla possibilità di modificare il testo approvato dal Senato. Considerato che, in base alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dall'onorevole Vietti, sembrerebbe che il Governo abbia accolto l'invito dell'onorevole Rutelli di instaurare, tra maggioranza ed opposizione, un dialogo costruttivo sulla giustizia, invita il Ministro a chiarire se le aperture prospettate dal sottosegretario per la giustizia, onorevole Vietti, possano essere considerate come la posizione del Governo circa la possibilità di modificare il testo trasmesso dal Senato.

Ritiene che, a fronte di tale novità e della circostanza che l'Associazione Nazionale Magistrati e l'Unione delle Camere Penali Italiane abbiano, ciascuno per proprio conto e con proprie motivazioni, indetto uno sciopero contro il provvedimento in esame, sarebbe opportuno che la Commissione non acceleri l'esame del provvedimento stesso, come, invece, sarebbe intenzionata a fare.

Il ministro Roberto CASTELLI, rispondendo all'onorevole Cento, sottolinea che, nella richiamata intervista dell'onorevole Vietti, non è espressa la posizione del Governo.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, in relazione all'accelerazione dell'esame del provvedimento denunciata dall'onorevole Cento, ricorda che l'organizzazione dei tempi di esame in Commissione del provvedimento sono stati stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in considerazione dell'inserimento del provvedimento nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì prossimo. Non si tratta di una scelta politica, ma di un adeguamento alla programmazione dell'Assemblea.

Ricorda, inoltre, per quanto riguarda l'intervista dell'onorevole Vietti circa la possibilità di modificare il testo trasmesso dal Senato, che al Senato sono stati approvati tutti gli emendamenti riconducibili all'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, alla quale appartiene lo stesso dell'onorevole Vietti.

Infine, sulla ipotesi di instaurare un dialogo sulle parti portanti della riforma in esame, ricorda che la Camera potrà intervenire in maniera limitata sul testo trasmesso dal Senato, in quanto sono estremamente ridotte le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo approvato dalla Camera. Qualsiasi proposta emendativa che riguardi disposizioni approvate dalla Camera e non modificate dal Senato sarà considerata inammissibile, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Francesco BONITO (DS-U), chiede un differimento del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge del Governo C. 4599, recante misure contro la pedofilia, fissato per domani, martedì 16 novembre alle ore 12. Osserva

che la concomitante scadenza dei termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge del Governo C. 4636-*bis*-B di riforma dell'ordinamento giudiziario e l'intensificarsi dei lavori dell'Assemblea relativi all'esame dei documenti di bilancio.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, concordando la Commissione, proroga il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge del Governo C. 4599, alle ore 12 di martedì 23 novembre.

Marcella LUCIDI (DS-U) ricorda, quale relatore dei progetti di legge in materia di lotta contro la pedofilia, che il dottor Domenico Vulpiani, Direttore del Servizio della polizia postale e delle comunicazioni, ha evidenziato, nel corso della audizione svolta, che una insuperabile difficoltà di svolgere le indagini, relativamente ai crimini attinenti alla pedofilia commessi attraverso Internet, in considerazione dell'eccessiva brevità del termine previsto dalla legge per la conservazione dei dati del traffico *internet*. A tal proposito ricorda che nel testo iniziale del decreto-legge n. 354 del 2003, modificato dalla Camera dei deputati in sede di conversione, era invece prevista la possibilità di conservazione dei dati relativi al traffico *internet* per 30 mesi, estendendo a tali dati quanto già previsto per i dati relativi al traffico telefonico. Pertanto, in considerazione della rilevanza della questione sollevata dal Direttore del Servizio della polizia postale e delle comunicazioni, ritiene opportuno acquisire sul punto la posizione dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, ritiene che si potrebbe prevedere a breve l'audizione del Garante o di un suo rappresentante.

Il ministro Roberto CASTELLI ricorda che il Governo, nell'ambito del decreto-legge n. 354 del 2003, aveva mostrato sensibilità alle esigenze investigative di poter disporre per un congruo periodo dei

dati relativi al traffico *internet*, prevedendo anche per tali dati (e non solo quindi per i dati relativi al traffico telefonico) la possibilità di conservazione per un periodo di trenta mesi, prorogabile per ulteriori trenta mesi per delitti di particolare gravità. Tuttavia la Commissione giustizia, in sede di conversione del decreto-legge n. 354 del 2003, dopo aver acquisito la posizione del Garante per la *privacy*, ha ritenuto non pienamente conforme al dettato costituzionale la previsione in questione, in quanto avrebbe potuto comportare una limitazione eccessiva del diritto alla protezione dei dati personali e alla libertà e segretezza della comunicazione. Il Parlamento ha ritenuto quindi di limitare la possibilità di conservazione dei dati relativi al traffico *internet* alla sola comunicazione telematica, cioè alla « posta elettronica ». In conclusione, confermando la posizione che aveva condotto alla presentazione del decreto-legge n. 354 del 2003,

ribadisce che il Governo sarebbe favorevole all'introduzione di termini adeguati per la conservazione di tutti i dati legati al traffico *internet*.

La seduta termina alle 13.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 560 del 10 novembre 2004, a pagina 20, seconda colonna, ventesima riga, e a pagina 21, prima colonna, quarta riga, il numero dell'emendamento: « 1.2 » è sostituito dal seguente « 1.1 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 561 dell'11 novembre 2004, a pagina 51, seconda colonna, quindicesima riga, dopo le parole: « magistratura onoraria » sono aggiunte le seguenti: « e che quindi ».